



NORME ORGANIZZATIVE INTERNE CENTURION LEAGUE NOIC

ART. 1

Organizzazione della Centurion League

1. La Centurion League ha sede in Roma.
2. Sono organi della Centurion League:
A) il Presidente B) I Vice Presidenti; C) il Segretario; D) i Consiglieri;

ART. 2

Uffici della Centurion League

1. La struttura amministrativa della Centurion League è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. I suoi uffici operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. Essi sono distinti dagli organi di direzione politica, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.
2. La struttura amministrativa è diretta da un Segretario, che ne risponde al Presidente e al Consiglio della Centurion (Presidente e vice presidenti). Il Segretario della Centurion cura la parte logistica
a) programmando di settimana in settimana i calendari delle giornate di gioco b) provvedendo, sempre a cadenza settimanale, alla pubblicazione dei comunicati (disciplinari e di servizio) c) offrendo, con l'ausilio dei suoi sottoposti, assistenza telefonica di tipo tecnico-informativa.
3. Spetta al Consiglio della Centurion League dettare norme generali sull'organizzazione della struttura amministrativa della Centurion League.

ART. 3

Le società

1. Le società che partecipano alla manifestazione di calcio a 8 organizzata e diretta dalla Centurion League si possono avvalere solo di calciatori previamente tesserati dalla Centurion League stessa.
2. I calciatori sono qualificati dilettanti. I regolamenti della Centurion League disciplinano il vincolo sportivo e limitano la sua durata.

ART. 4

Ammissione ai campionati organizzati dalla Centurion League.

1. Il Consiglio della Lega stabilisce i requisiti e criteri per l'ammissione ai campionati organizzati dalla Centurion League.

ART. 5

Diritti d'immagine.

1. La Centurion League, nei limiti consentiti dalla legge e nel rispetto degli interessi sportivi di tutte le componenti, stipula gli accordi attinenti alle rispettive competizioni aventi ad oggetto la cessione centralizzata dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva e con altri mezzi di comunicazione e messa a disposizione del pubblico.

ART. 6

Ordinamento del giuoco, dei campionati e dell'attività arbitrale.

- La Centurion League disciplina l'affiliazione delle società partecipanti e determina la struttura e la composizione dei diversi campionati. La Centurion stabilisce i criteri di formulazione delle classifiche e di omologazione dei risultati; decide riguardo all'assegnazione del titolo di campione e ratifica le promozioni e le retrocessioni di categoria; assicura gli strumenti finanziari necessari a garantire l'espletamento delle funzioni arbitrali e disciplina, per le società, le modalità e i costi del ricorso agli organi di giustizia sportiva

ART. 7

Affiliazione e tesseramento

1. La Centurion League procede, alle condizioni stabilite da proprie norme organizzative, alla affiliazione delle società e altri organismi e al tesseramento dei calciatori, dei tecnici, degli arbitri, dei dirigenti e dei collaboratori incaricati della gestione sportiva.
2. Al fine di ottenere l'affiliazione, e la conseguente partecipazione alla competizione organizzata dalla Centurion, la società richiedente, deve inoltrare al Presidente della Centurion apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia dell'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi.
3. E' vietato il tesseramento di chiunque si sia sottratto volontariamente a un procedimento disciplinare instaurato o a una sanzione irrogata nei suoi confronti.
4. I soggetti dell'ordinamento della Centurion League sono obbligati al rispetto del Codice di comportamento sportivo adottato dal Consiglio Nazionale del CONI.

ART.8

Ufficiali di gara

1. La regolarità tecnica e sportiva delle gare, nella osservanza delle regole del giuoco del calcio a 8, è affidata agli ufficiali di gara, in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto del CONI e dalle norme della Centurion.
2. Gli ufficiali di gara, sono organizzati con autonomia operativa e amministrativa, nelle varie associazioni, che provvedono al loro reclutamento, formazione, inquadramento e impiego, anche attraverso proprie articolazioni territoriali. Le Associazioni operano sotto il controllo preventivo e consuntivo della Centurion League.

ART. 9

L'organizzazione della giustizia sportiva

1. La Centurion League garantisce il celere ed efficiente funzionamento della giustizia sportiva assicurandole i mezzi ed il personale necessari.
2. E' istituita nella Centurion League la Commissione disciplinare. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituita dal Presidente dell'ente della Sezione Arbitrale e dal Vicepresidente Centurion League.
3. La Commissione disciplinare garantisce l'indipendenza, l'autonomia, la terzietà e la riservatezza degli Organi della giustizia sportiva.

Art. 10

I tesserati

1. Sono tesserati dalla Centurion League:
 - gli arbitri
 - i dirigenti ed i collaboratori nella gestione sportiva delle società;
 - i tecnici;
 - i calciatori;
2. Non possono essere tesserati coloro nei cui confronti è stata dichiarata la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Centurion League. Coloro che hanno subito la sanzione della squalifica o della inibizione per durata non inferiore a 8 giorni non possono essere tesserati con diversa classificazione durante l'esecuzione della sanzione.
3. Non possono essere nuovamente tesserati coloro che abbiano rinunciato ad un precedente tesseramento in pendenza di procedimento disciplinare a loro carico.

Art. 11

Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva

1. Per il Campionato di Serie A, B, E, C bisognerà tesserare i dirigenti che accompagneranno la squadra nelle gare ufficiali della Centurion League. Ogni Società non potrà tesserare complessivamente più di 10 dirigenti.
2. I dirigenti dovranno essere tesserati tramite l'area riservata della società.
3. I dirigenti regolarmente tesserati potranno accedere nel recinto di gioco solo se muniti di documento di identità e regolarmente riportati nella lista di gara (per le norme relative alla presenza di persone diverse dai calciatori e dai tecnici si rimanda al "Regolamento ufficiale della Centurion League"). Non potranno accedere nel recinto di gioco, seppur muniti di documento di identità, altri dirigenti al di fuori di quelli comunicati dalle società (ad eccezione di un medico sociale provvisto del TOM).
4. Il Consiglio della Centurion League può stabilire che i collaboratori cui le società intendono affidare compiti ed incarichi che comportino responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla Centurion debbano essere in possesso di particolari requisiti.

Art. 12

Il tesseramento dei tecnici

1. I tecnici iscritti debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.

Art. 13

Il tesseramento dei calciatori

1. I calciatori sono tesserati, su richiesta inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva. La richiesta di tesseramento va redatta tramite registrazione online sul portale www.wesports.it entro 12 ore prima del match e di seguito tramite modulo cartaceo da compilare e controfirmare direttamente al campo prima della gara alla quale il neo tesserato intende partecipare.
2. I calciatori tesserati oltre la fine della Regular Season non potranno prendere parte alle fasi finali del campionato, salvo le limitazioni esistenti all'interno dei campionati. Non sarà possibile effettuare operazioni di mercato dopo aver disputato l'ultima gara di Regular Season, anche se le finestre di mercato lo permettono.
3. Il modulo cartaceo del tesseramento deve essere consegnato alla prima gara che il calciatore deve disputare. Se il modulo non viene firmato o non consegnato, la gara sarà considerata regolare, ma in caso di infortunio del calciatore, sarà responsabile, nelle sedi opportune, il presidente della Società che lo ha tesserato.

Art. 14

Limitazioni del tesseramento calciatori

1. I calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16° anno di età non possono essere tesserati.
2. Non è consentito il tesseramento contemporaneo all'interno di più società partecipanti alla medesima categoria della competizione organizzata dalla Centurion League. In caso di più richieste di tesseramento, è considerato valido il tesseramento depositato prima.
3. Il numero di tesseramenti "giocatori" consentito alle società che disputano i Campionati della Centurion League è illimitato.
4. Nelle finestre di mercato ogni calciatore non può svincolarsi e tesserarsi più di una volta in ogni sessione di mercato.
5. Per la partecipazione alle gare di play off e play out del campionato di Serie A, serie B, serie C, campionato Veterani, campionato Futsal e campionato Cantera, ogni calciatore deve partecipare ad un certo numero di gare della Regular Season (si rimanda alle norme presenti all'interno del "Regolamento ufficiale della Centurion League" per le specifiche).

SI RICORDA CHE LE PRESENZE DI COPPA ROMA NON SONO CUMULABILI CON QUELLE DI CAMPIONATO PER PARTECIPARE ALLE FASI FINALI SEGUENTI LA REGULAR SEASON. NEL CASO IN CUI UN TESSERATO ABBIÀ GIOCATO IN CATEGORIE DIVERSE NELLA STESSA STAGIONE, AI FINI DEL COMPUTO TOTALE DELLE PRESENZE, QUELLE DISPUTATE NELLA CATEGORIA SUPERIORE VALGONO IN QUELLA INFERIORE E NON VICEVERSA.

(Esempio 1: un giocatore sputa alcune gare nel campionato di Serie A; durante le finestre di mercato si trasferisce in una società partecipante al campionato di Serie B; in questo caso le presenze registrate nel campionato di Serie A VENGONO CONSIDERATE nel computo finale per la partecipazione alle fasi finali della Serie B.

Esempio 2: un giocatore disputa alcune gare nel campionato di Serie B; durante le finestre di mercato si trasferisce in una società partecipante al campionato di Serie A; in questo caso le presenze registrate nel campionato di Serie B NON VENGONO CONSIDERATE nel computo finale per la partecipazione alle fasi finali della Serie A).

ANCHE SE LA FINESTRA DI MERCATO E' APERTA, LE SOCIETÀ CHE HANNO TERMINATO IL CAMPIONATO (QUINDI HANNO DISPUTATO ULTIMA GARA DI REGULAR SEASON) NON POSSONO SVINCOLARE CALCIATORI, OVVERO NON CI SI PUO' SVINCOLARE E TESSERARSI NUOVAMENTE IN ALTRA SQUADRA PER DISPUTARE I PLAY OFF/OUT.

Art. 15

Tutela medico-sportiva

1. I tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
2. La richiesta di tesseramento autorizza la Centurion League a contrarre, per conto della società interessata, un'assicurazione base a favore del tesserato, per un massimale comune a tutti i calciatori della categoria.

Art. 16

La stagione sportiva

1. La stagione sportiva federale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 17

Attività ufficiale ed attività non ufficiale

1. Attività ufficiale è quella relativa ai Campionati e ad ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata secondo lo Statuto della Centurion League.
2. Attività non ufficiale è quella relativa a tornei e gare amichevoli organizzate dalle società nonché le manifestazioni per l'attività ricreativa ed ogni altra attività;
3. In tutte le gare dell'attività ufficiale è fatto obbligo alle società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica.

Art. 18

Ordinamento dei Campionati

1. I Campionati delle diverse categorie, demandati alla organizzazione della Centurion League, sono regolati secondo il seguente ordinamento:

Serie A CL
Serie B CL:
Serie C CL
Veterani
Cantera
Futsal

1. La squadra che si aggiudica la finale dei Play Off della Serie A è proclamata vincente del Campionato ed acquisisce il titolo di Campione.
2. Per le formule dei campionati si rinvia ai comunicati ufficiali del corrente anno.
3. Per determinare la prima posizione della Regular Season del campionato di serie A, in caso di due squadre a pari punti verrà effettuata una gara di spareggio, in caso di tre o più squadre a pari punti verrà calcolata la classifica avulsa e conseguente spareggio tra le prime due classificate. Per tutte le altre posizioni e per tutte le altre categorie, per determinare le posizioni di classifica, in caso di squadre a pari punti varranno i seguenti criteri:
 - 1) maggior numero di punti conseguiti negli incontri diretti;
 - 2) miglior differenza reti negli incontri diretti;
 - 3) maggior numero di reti attive negli incontri diretti;
 - 4) miglior differenza reti nella Regular Season;
 - 5) maggior numero di reti attive nella Regular Season;
 - 6) classifica disciplina;
 - 7) sorteggio.

Art. 19

Modifiche all'ordinamento dei Campionati

1. L'ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti possono essere modificati con delibera del Consiglio della Centurion League.

Art. 20

Titolo sportivo

1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della Centurion League delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.

Art. 21

Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato

1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.
2. La società che rinuncia alla partecipazione di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire lo svolgimento della gara stessa, laddove questa abbia già avuto inizio, subisce le sanzioni del CDGS;
3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di andata, tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.
4. Qualora una società si ritiri dal Campionato o da altra manifestazione ufficiale o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3, in favore dell'altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.
5. La società che rinuncia per la terza volta a disputare una gara verrà esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.
7. Solo dopo il pagamento di tutte le pendenze i tesserati, ad eccezione di quelli presenti nel consiglio direttivo, della società esclusa o ritirata, potranno essere svincolati e tesserati per un'altra società. I tesserati presenti nel Consiglio direttivo potranno essere svincolati solo a fine stagione. Nel caso in cui la società esclusa o ritirata non ottemperi agli obblighi anziesposti, i tesserati del consiglio direttivo saranno squalificati per 5 anni, gli altri tesserati saranno vincolati per tutto il resto della stagione
7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, possono essere irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalla Centurion League. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia.
8. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al comma 4 del presente articolo.

Art. 22

Ritardo nella presentazione in campo delle squadre. Tempo d'attesa

1. Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora stabilita dall'organizzazione e riportata sul calendario ufficiale, settimanalmente aggiornato sul sito www.wesports.it
2. Il termine di proroga massimo consentito è di 15 minuti a partire dall'orario di inizio segnalato sul calendario ufficiale e successive modifiche.
3. Per un regolare svolgimento del torneo e per rispetto verso le altre squadre partecipanti non è consentito usufruire del tempo di attesa per più di due volte.
Al termine del tempo d'attesa, la squadra che non sarà in grado di schierare almeno 5 (cinque) giocatori sarà ritenuta sconfitta a tavolino. Nel caso in cui la sconfitta dovesse giovare alla squadra assente, sarà la commissione disciplinare a valutare la pena da applicare.

Art. 23

Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore

1. Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 22, comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 21, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore.
2. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete alla Commissione Disciplinare.

Art. 24

Recupero delle gare

1. Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dal direttivo della Centurion League.

Art. 25

Impraticabilità del terreno di giuoco

1. Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di giuoco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara.
2. L'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi.
3. L'arbitro può procedere all'accertamento prima dell'ora fissata per l'inizio della gara ove siano presenti i capitani delle squadre. Qualora l'impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l'ora fissata per l'inizio della gara, l'arbitro può prescindere dalla presenza e, quindi, dall'identificazione dei calciatori delle due squadre.

Art. 26

Adempimenti preliminari alla gara

1. Prima dell'inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro la distinta di gara, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, con indicazione particolare del Capitano e del Vice Capitano, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con e i documenti di identificazione.
2. Il calciatore sprovvisto di documento, non può prendere parte alle gare.
3. Il calciatore regolarmente inserito nella lista ufficiale di gara può prendervi parte in qualsiasi momento, previo riconoscimento da parte del direttore di gara o del IV UOMO. Se il giocatore ometterà l'appena citato passaggio, la squadra che lo schiera, subirà la sconfitta a tavolino per 3 - 0.

Art. 27

Direzione delle gare ufficiali

- Le gare ufficiali o, comunque, autorizzate dalla Centurion League, debbono essere dirette da un arbitro designato dal competente organo tecnico.

Art. 28

Poteri e doveri dell'arbitro in ordine all'inizio, alla prosecuzione od alla interruzione delle gare

1. Durante la gara l'arbitro esercita i poteri che gli sono conferiti dalle disposizioni della lega e dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".
2. L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell'uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. L'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico.
3. E' fatto obbligo all'arbitro di astenersi dal dare inizio o dal far proseguire la gara, qualora, anche al di fuori del verificarsi dei fatti o delle situazioni previste al precedente comma, si siano introdotte nel recinto di giuoco persone la cui presenza non sia consentita dalle disposizioni della Centurion League. In tal caso, impregiudicato ogni successivo giudizio da parte degli organi disciplinari, la gara non iniziata o sospesa deve essere disputata secondo le disposizioni delle Categorie o dei Comitati competenti.

Art. 29

Persone ammesse nel recinto di giuoco

1. Per le gare organizzate sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti tesserati per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda;
- d) i calciatori di riserva.

Art. 30

Identificazione dei calciatori

1. L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori, deve provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi:

- a) mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti;
- b) mediante apposite tessere eventualmente rilasciate dalle Centurion League.

Art. 31

Comportamento dei calciatori in campo

1. Prima di iniziare la gara, le squadre devono salutare il pubblico. I Capitani devono salutare gli ufficiali di gara.

2. Una gara non può essere iniziata o proseguita nel caso in cui una squadra si trovi, per qualsiasi motivo, ad avere meno di cinque calciatori partecipanti al giuoco.

3. Non è consentito ai calciatori rivolgersi agli ufficiali di gara in maniera irrispettosa. Il solo Capitano, che è responsabile della condotta dei calciatori della propria squadra, ha diritto di rivolgersi all'arbitro, a giuoco fermo od a fine gara, per esprimere, in forma corretta ed in modo non ostruzionistico, riserve o per avere chiarimenti.

4. E' dovere del Capitano coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra. Eventuali infrazioni commesse dal Capitano nell'adempimento del proprio compito comportano aggravamento delle sanzioni a suo carico.